

DECISIONI CECA

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1997

che adegua i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 1997 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

(97/829/CECA, CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 2485/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X,

considerando che, con il regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 1785/97 del Consiglio⁽³⁾, sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° gennaio 1997 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;

considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttivi⁽⁴⁾, conformemente all'articolo 13, secondo comma dell'allegato X dello statuto;

considerando che è opportuno adeguare, con effetto dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 1997, taluni di detti coefficienti correttivi, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente corret-

tore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 1997, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1997.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 254 del 17. 9. 1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 236 del 27. 8. 1997, pag. 23.